



# REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE



## **Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto**

Via dei Tigli, snc 05018 Orvieto (TR)  
Tel: 0763/302198 – Fax: 0763/305466  
Mail istituzionale: [tris009005@istruzione.it](mailto:tris009005@istruzione.it)

# REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ai sensi dell'Art. 45 del D.I. 129/2018

## IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;
- VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

## DELIBERA

l'adozione del seguente Regolamento:

Art. 1

### Finalità del regolamento e ambito di applicazione

1) L'obiettivo di incrementare l'autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la Legge 107/2015, che ha stabilito, al comma 143, di revisionare il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. 44/2001). In questa prospettiva si colloca il presente regolamento, con cui il **Consiglio di Istituto fissa i criteri e i limiti per l'attività negoziale del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.**

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle **soglie di rilevanza comunitaria**, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici). Tali soglie sono periodicamente determinate con provvedimento della Commissione Europea. In base ai regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 398 dell'11 novembre 2021, entrati in vigore il 1° gennaio 2022, le soglie di rilevanza comunitaria, valide per il biennio 2022-2023, sono le seguenti:

- a. **Euro 5.382.000** per gli appalti pubblici di **lavori** e per le **concessioni**;
- b. **Euro 140.000** per gli appalti pubblici di **forniture** e di **servizi** aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (istituti scolastici compresi);

3) L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad **acquisti extra Consip**, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
- b. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;
- c. qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri qualità/prezzo stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co.1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della presenza o meno del bene, servizio o insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il Dirigente Scolastico autorizza con determinazione motivata l'acquisto fuori convenzione.

4) Ai sensi dell'art. 47 del D.l. n. 129/2018, possono essere espletate procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di **reti di scuole**, in virtù di specifica delega delle relative funzioni al Dirigente Scolastico della scuola individuata come capofila.

## Art. 2

### Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro

Gli affidamenti di importo inferiore a 1000 euro (IVA esclusa), si svolgono tramite **affidamento diretto**. Tale affidamento può avvenire:

- a. senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA (comunicato ANAC del 30/10/2018);
- b. in deroga al principio di rotazione, dandone motivazione sintetica da inserire nella determina a contrarre (linee guida ANAC n.4 – par.3.3.2 e 3.3.4).

## Art. 3

### Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1000 euro e pari o inferiore a 10.000 euro

1) Gli affidamenti di importo rientrante nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/MEPA, vengono conclusi a seguito di **affidamento diretto**. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

2) Al fine di garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, il Dirigente Scolastico ha comunque la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per gli affidamenti di importo rientrante nei suddetti limiti, tramite consultazione di tre o più operatori economici.

3) Per gli acquisti su **MEPA** tramite OdA (Ordine diretto d'acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore.

#### Art. 4

##### Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 40.000 euro

1) Gli affidamenti di importo inferiore o pari a 39.999,99 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/MEPA, vengono conclusi mediante **affidamento diretto**, come stabilito dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 8 del 30/09/2021, e confermato nella seduta del 21/12/2022. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, dopo opportune indagini di mercato atte a garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

2) Per gli acquisti su **MEPA**, tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno tre operatori, o TD (Trattativa diretta).

Si sottolinea a tal proposito che l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, prevede che è possibile procedere anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi rientranti nei suddetti limiti.

#### Art. 5

##### Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a:

- 150.000 euro per i lavori;
- 139.000 euro (soglia comunitaria) per servizi e forniture

1) In assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo rientrante nei suddetti limiti (IVA esclusa), vengono conclusi a seguito di **procedura negoziata** attraverso una formale indagine di mercato e tramite la consultazione di almeno **5 operatori economici**, per l'acquisto di servizi e forniture, e almeno **10 operatori economici** per i lavori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento di cui al D.Lgs. 50/2016.

2) Per gli acquisti su **MEPA** tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 5 operatori economici, per l'acquisto di servizi e forniture, e almeno 10 operatori economici per i lavori.

#### Art. 6

##### Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria

1) Per l'affidamento di lavori di importo **pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000** mediante la **procedura negoziata** attraverso una formale indagine di mercato e tramite la consultazione di almeno **15 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2) Per l'affidamento di lavori di importo **pari o superiori a € 1.000.000**, fino al raggiungimento della soglia comunitaria, mediante ricorso alle procedure aperte di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del citato decreto.

Il limite di spesa sopra citato è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamente tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò nell'ottica di evitare il frazionamento della spesa.

3) È vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere, eccezion fatta per le ipotesi di cui all'art.63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in virtù del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista

dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

4) Non rientrano nel limite di cui al presente articolo le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti giustificativi.

#### Art. 7

#### Procedura di affidamento

1) Le **indagini di mercato** previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dalla stazione appaltante mediante invito a **manifestare interesse** per l'affidamento del contratto. Gli inviti a manifestare interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola, nella sezione "**amministrazione trasparente**" sotto la sezione "**bandi e contratti**".

2) L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazioni dell'**Albo Fornitori**, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei **requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali**, così come indicato al punto 3.2.1 dell'art. 4 delle LINEE GUIDA ANAC N.4.

3) Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.

4) Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella **determina a contrarre**.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori. In tale ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

5) A seguito dell'individuazione degli operatori economici, il Direttore SGA provvede ad inviare agli stessi la lettera di invito, contenente i seguenti elementi:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c. il termine di presentazione dell'offerta; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- d. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- e. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso;
- f. eventuali penali in conformità delle disposizioni del codice;
- g. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- h. l'indicazione dei termini di pagamento;
- i. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

6) La determina che indice la procedura comparativa individua il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi della normativa vigente in materia, nella persona del Dirigente Scolastico.

7) Se il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

**miglior rapporto qualità/prezzo**, si procede, mediante determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della **Commissione Giudicatrice** i cui componenti, in numero dispari, procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il DSGA è membro di diritto, con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.

Nel caso il criterio di aggiudicazione prescelto sarà stato quello del **prezzo più basso**, si procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute al RUP.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente previsti dall'art. 80 del codice degli appalti.

L'Istituto Scolastico provvede all'aggiudicazione come disciplinato dal codice degli appalti anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente.

## Art. 8

### Contratti di sponsorizzazione

1) Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: **le finalità ed intenzioni di tipo educativo/formativo**; la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; **la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.**

2) La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.A. n. 895/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici di beni voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura; aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.);
- b. nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura;
- c. ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola;
- d. la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

3) Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:

- a. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF;
- b. giornalino dell'Istituto;
- c. sito web;
- d. progetti finalizzati e attività conto terzi;
- e. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
- f. manifestazioni, gare e concorsi.

4) Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.d.I. per la relativa ratifica.

5) Il contratto di sponsorizzazione è un contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti pubblici e privati

che ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze in concreto dimostrano **particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza**’ e ‘le cui finalità ed attività non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola’. Il tutto nell’alveo normativo di cui all’art. 43 della Legge 449/97 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, con la finalità di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, con esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e con conseguenti risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Va distinta la mera attività di sponsorizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o logo, e/o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, dall’attività pubblicitaria (non lecita), ove si decidesse per esempio di inserire un banner pubblicitario nel sito internet d’istituto o un messaggio pubblicitario all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato del medesimo.

È vietato, comunque, comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle comunicazioni istituzionali dell’ente (vedasi provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2006) e, nel contempo, evitare di utilizzare dati personali per differenziare messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioni istituzionali.

#### Art. 9

##### Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

1) Il presente articolo disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all’istituzione scolastica di incarichi di collaborazione di natura occasionale.

Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, conformemente a quanto riportato anche nella nota MIUR n. 34815 del 02 agosto 2017, verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna.

2) La collaborazione con esperti esterni ha i seguenti **presupposti**:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

3) Come **requisiti generali di ammissibilità** per il conferimento dell’incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4) Quanto ai **criteri di selezione e valutazione** per il conferimento dell’incarico, di norma viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

- a. titolo di studio e relativa votazione;
- b. qualificazione professionale;
- c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- d. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera;
- e. pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche;
- f. ulteriori elementi legati alla specificità dell’attività da svolgere;

A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica.

5) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: l'oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo proposto per la prestazione.

6) Gli esperti saranno selezionati attraverso un **avviso pubblico**, da pubblicare nell'ALBO ON LINE del sito web dell'istituzione scolastica e in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sezione CONSULENTI E COLLABORATORI.

Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico dell'Istituzione Scolastica dal D.Lgs. 33/2013.

7) Con riferimento all'istituto delle **collaborazioni plurime**, l'Istituzione Scolastica richiedente potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni. Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono pertinenti per i progetti proposti da **reti di scuole**.

8) Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa delle domande presentate e, ove ritenuto necessario, per colloquio.

La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita **Commissione**, avente un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i.

Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché l'esperto sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.

9) Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto della copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.

Nel **contratto** devono essere specificati:

- a. le parti contraenti;
- b. l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d. il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e. le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f. l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- g. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- h. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- i. la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trani;
- j. l'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

10) I criteri riguardanti la determinazione dei **corrispettivi** per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono



essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

I compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo. Nello specifico: ritenuta d'acconto del 20% e obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell'anno solare di riferimento.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. È possibile, invece, la stipula di contratti pluriennali, non oltre il terzo anno.

11) Il Dirigente Scolastico **verifica** periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

12) Non si soggiace alle procedure comparative di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 se trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da *intuitu personae* per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze).

#### Art. 10

#### Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Regolamento sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, del nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, di cui al D.I. n. 129/2018 e del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni avvenute con D. Lgs. 56/2017.

Il presente Regolamento ha validità illimitata e andrà rinnovato a seconda delle nuove disposizioni normative. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d'Istituto. Esso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

LORELLA MONICHINI

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

**Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 13/04/2021, aggiornato con delibera n. 8 del 30/09/2021 e confermato nella seduta del 21/12/2022.**